

Ministero dello sviluppo economico

D.M. 5-5-2011

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011.

OMISSIS

Allegato 3

Modalità di richiesta di iscrizione al registro, di certificazione di fine lavori e di concessione della tariffa incentivante.

La richiesta di iscrizione al registro e la richiesta per la concessione della tariffa incentivante, unitamente alla documentazione specifica prevista ai paragrafi successivi, deve essere firmata dal soggetto responsabile, e inviata al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul proprio sito www.gse.it.

Allegato 3-A

1. Documentazione per la richiesta di iscrizione al registro:

a) progetto definitivo dell'impianto;

b) copia del pertinente titolo autorizzativo, vale a dire di uno dei seguenti titoli:

b1) autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;

b2) denuncia di inizio attività conforme all'art. 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ove applicabile, ovvero dichiarazione di procedura abilitativa semplificata conforme all'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 28 del 2011, entrambi recanti data antecedente di almeno 30 giorni rispetto a quella di invio;

b3) copia della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b4) copia del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'art. 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010;

b5) copia della Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, di cui all'art. 49 della legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) dichiarazione del comune competente, attestante che la denuncia di inizio attività o dichiarazione di procedura abilitativa semplificata di cui al punto b2), ovvero la comunicazione di cui al punto b3), costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto;

d) copia della soluzione di connessione dell'impianto alla rete elettrica, redatta dal gestore di rete e accettata dal soggetto interessato;

e) certificato di destinazione d'uso del terreno con indicazione delle particelle catastali interessate, qualora i moduli dell'impianto siano collocati a terra;

f) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole per i quali non trova applicazione il comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011:

f1) documentazione idonea a dimostrare quale sia la superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente e quale sia la superficie dello stesso terreno destinata all'installazione dei moduli fotovoltaici, intendendosi per tale la superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;

f2) nel caso in cui su un terreno appartenente al medesimo proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilità, siano installati più impianti, dovrà essere altresì prodotta documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 km;

g) nel caso di applicazione del comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni deve essere dimostrata mediante esibizione della notifica ai proprietari effettuata dalla regione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440;

h) data presunta di entrata in esercizio dell'impianto.

Allegato 3-B

Di seguito vengono riportate le condizioni che andranno verificate e certificate dal gestore di rete.

Definizione di fine lavori per l'impianto fotovoltaico.

1. Fine lavori dal punto di vista strutturale.

Oltre ai lavori che determinano la funzionalità elettrica, nel seguito descritti dettagliatamente, è necessario che siano completate tutte le opere edili e architettoniche connesse all'integrazione tra l'impianto e il manufatto in cui esso è inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la quale sarà richiesta al GSE la pertinente tariffa. L'impianto deve possedere già al momento della dichiarazione di fine lavori le caratteristiche necessarie per il riconoscimento di impianto su edificio, così come indicato nelle regole tecniche del GSE.

2. Fine lavori dal punto di vista elettrico.

Si adottano le definizioni di impianto di produzione e di impianto per la connessione del Testo integrato delle connessioni attive (TICA) - delibera AEEG ARG/elt 125/10 e con il suo allegato A, recante Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione.

Impianto di produzione e l'insieme delle apparecchiature destinate alla conversione dell'energia fornita da una qualsiasi fonte di energia primaria in energia elettrica. Esso comprende l'edificio o gli edifici relativi a detto complesso di attività e l'insieme, funzionalmente interconnesso:

delle opere e dei macchinari che consentono la produzione di energia elettrica; dei gruppi di generazione dell'energia elettrica, dei servizi ausiliari di impianto e dei trasformatori posti a monte del/dei punto/punti di connessione alla rete con obbligo di connessione di terzi.

L'interconnessione funzionale consiste nella presenza e nell'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli elementi interconnessi, quale a titolo esemplificativo convertitori di tensione, trasformatori di adattamento/isolamento, eventuali trasformatori

elevatori, cavi di collegamento, ecc. In particolare per un impianto fotovoltaico devono risultare installati ed elettricamente collegati i seguenti componenti: moduli fotovoltaici, strutture di sostegno, convertitori di tensione, cavi di collegamento tra i componenti d'impianto, dispositivi di protezione, quadri elettrici, dispositivi di isolamento, adattamento e sezionamento, quadro per la posa del misuratore di produzione. Ciascun impianto può a sua volta essere suddiviso in una o più sezioni. Queste, a loro volta, sono composte da uno o più gruppi di generazione. Inoltre è possibile distinguere, con riferimento all'impianto per la connessione:

impianto di rete per la connessione e la porzione d'impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto d'inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;

impianto di utenza per la connessione e la porzione d'impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente.

L'impianto d'utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:

una parte interna al confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;

una parte compresa tra il confine di proprietà dell'utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso il punto in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente.

Per gli impianti che possono essere connessi sulla rete di bassa tensione, il soggetto responsabile predispone l'uscita del/dei convertitori o trasformatori di adattamento/isolamento per il collegamento alla rete.

Per gli impianti di taglia superiore, collegati alla media o alta tensione, è necessario includere nelle attività di fine lavori anche la/e cabina/e di trasformazione utili per l'elevazione di tensione. Dovranno, pertanto, essere completati tutti i locali misure, i locali inverter e tutte le opere edili correlate alle cabine di trasformazione. Deve, infine, essere stato realizzato l'impianto di utenza per la connessione di competenza del richiedente. La definizione di fine lavori non comprende l'impianto di rete per la connessione.

Allegato 3-C

2. Documentazione da trasmettere alla data di entrata in esercizio:

a) domanda di concessione della tariffa incentivante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

a1) una relazione contenente tutte le informazioni tecniche e documentali necessarie a valutare la conformità dei componenti e dell'impianto agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

a2) documentazione di cui all'allegato 3-A; tale documentazione non è dovuta qualora sia già stata trasmessa ai fini della iscrizione ai registri;

a3) certificato antimafia del soggetto responsabile;

b) scheda tecnica finale d'impianto;

c) elenco dei moduli fotovoltaici, con relativi numeri di serie, e dei convertitori (inverter) CC/CA;

d) cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui si inserisce;

e) schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di:

numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;

eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;

numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter;

eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;

contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;

punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi;

presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione;

f) copia della comunicazione con la quale il gestore della rete ha notificato al soggetto responsabile il codice POD;

g) copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;

h) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 20 kW, l'impegno a trasmettere al GSE, secondo modalità previste nelle regole tecniche di cui all'art. 8, comma 9, copia del verbale di verifica di primo impianto rilasciato dall'Agenzia delle dogane oppure, se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all'Agenzia delle dogane sulle caratteristiche dell'impianto (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle dogane: disposizione applicative del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26). Tale comunicazione può essere trasmessa anche nei tre mesi successivi alla data di entrata in esercizio;

i) esclusivamente per impianti di potenza superiore a 6 kW:

relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto;

almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature.